

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 (Rv. 654438 - 01)

Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo

Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza della disparità economica tra i coniugi - Condizioni - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare).

Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 (Rv. 654438 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0143](#), [Cod_Civ_art_0158](#), [Cod_Civ_art_1322](#), [Cod_Civ_art_2901](#), [Cod_Civ_art_2740](#), [Cod_Civ_art_0156](#)